

adisurc

AZIENDA PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DELLA
REGIONE CAMPANIA

Regolamento sull'accertamento delle condizioni economico-patrimoniali autocertificate e sulle procedure di recupero



REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI AUTOCERTIFICATE DAGLI STUDENTI CHE RICHIEDONO BENEFICI E SULLE PROCEDURE DI RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

L'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (di seguito Azienda) garantisce i servizi per concorrere al successo formativo universitario, in via prioritaria in favore degli studenti meritevoli, ma privi di mezzi.

Trattandosi di prestazioni sociali agevolate, per l'erogazione dei servizi per il diritto allo studio l'Azienda valuta la situazione economica risultante dall'Attestazione ISEE, rilasciata dall'INPS ai sensi del DPCM 159/2013.

In ossequio all'articolo 10 del D.Lgs. 68/2012, all'articolo 11 del D.P.C.M. 159/2013 e all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Azienda effettua controlli a campione sulla situazione reddituale e patrimoniale autocertificata dagli studenti nell'a Dichiarazione Sostitutiva Unica sottoscritta ai fini ISEE, per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio.

Per alcuni servizi, inoltre, gli studenti devono possedere anche specifici requisiti di merito e carriera accademica, verificati, di norma, accedendo direttamente alle banche dati delle Università.

Il presente regolamento ha lo scopo di determinare i criteri e le modalità organizzative per l'effettuazione dei controlli tanto sui requisiti reddituali e patrimoniali, quanto su quelli di merito e carriera accademica, al fine di prevedere un metodo uniforme di verifiche capace di garantire parità di trattamento, di escludere dall'ammissione ai benefici studenti che non posseggono o posseggono in forma ridotta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge e dai bandi di concorso emanati dall'Azienda e che, malgrado ciò, vi abbiano avuto accesso a seguito di una falsa dichiarazione.

Il regolamento, inoltre, disciplina le modalità di recupero delle somme indebitamente percepite in denaro o del corrispondente valore dei servizi fruiti.

Il regolamento viene applicato a tutti i benefici erogati dall'Azienda:

- a) borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale, non destinati alla generalità degli studenti, a cui, cioè, si accede tramite procedura concorsuale per soli titoli, bandita con cadenza annuale;
- b) ristorazione, destinata alla generalità degli studenti, a cui possono accedere tutti gli iscritti agli atenei e istituti AFAM della Regione Campania, con tariffe differenziate, anche in funzione dell'Attestazione ISEE.

Art. 2

Tipologia di accertamenti e fonti di acquisizione dei dati

Accertamento condizioni di merito e carriera accademica

Prima della concessione dei benefici per i quali è previsto l'accesso tramite concorso, l'Azienda acquisisce direttamente dalle banche dati delle Università i dati relativi ai requisiti di merito e di carriera di tutti gli studenti partecipanti.

I controlli ex post sono comunque previsti e riguardano:

1. tutti i candidati iscritti ai primi anni, i quali devono conseguire almeno 20 Crediti Formativi Universitari entro il 10 agosto oppure entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di partecipazione al concorso;

2. i candidati per i quali sussistono dubbi, alla luce dei dati autocertificati o acquisiti.

Accertamenti economico-patrimoniali

In ossequio all'articolo 10 del D.Lgs. 68/2012, all'articolo 11 del D.P.C.M. 159/2013 e all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Azienda effettua controlli a campione sulla situazione reddituale e patrimoniale dei candidati che richiedono uno dei benefici erogati dall'Azienda, per il quale è necessario possedere l'Attestazione ISEE. Le tipologie di controlli sono le seguenti:

Tipologia controlli	Metodologia
Corretta composizione del nucleo familiare, ex artt. 3 e 8 DPCM 159/2013	Verifica a mezzo corrispondenza ordinaria presso comuni di residenza
Redditi del nucleo familiare, ex art. 4 DPCM 159/2013	Interrogazione banca dati Siatel detenuta dall'Agenzia delle Entrate
Patrimonio del nucleo familiare, ex art. 5 DPCM 159/2013	Interrogazione banca dati Sister detenuta dall'Agenzia delle Entrate

E' sottoposto a verifica un campione rappresentativo, in misura percentuale variabile al variare della platea complessiva di riferimento.

La composizione del campione degli studenti avviene secondo una scelta ragionata, selezionando le tipologie per le quali è più alta la probabilità di irregolarità. A titolo esemplificativo si elencano le seguenti:

- coloro che sono in possesso di attestazione ISEE con omissioni o difformità;
- coloro che hanno valore ISEE pari a zero;
- coloro che hanno valori ISEE e/o ISPE prossimi alle soglie limite stabilite dal bando di concorso;
- coloro che compaiono quali unici componenti del nucleo familiare.

L'effettuazione dei controlli può essere effettuata anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, attraverso la stipula di accordi di collaborazione.

Ai sensi dell'art. 2946 c.c., la prescrizione per la revoca del beneficio è di 10 anni dalla percezione.

Art. 3

Procedimento Amministrativo

A norma della L. 241/90, l'Azienda provvederà ad inviare comunicazione di avvio del procedimento a coloro il cui esito del controllo determini, per effetto anche della ricollocazione in graduatoria nella corretta posizione, decadenza totale dal beneficio, variazione di fascia o di status.

Nel caso in cui il numero dei destinatari sia particolarmente elevato, la comunicazione personale sarà sostituita da avviso sul sito web oppure da messaggio nel fascicolo elettronico personale, nell'area riservata.

Nessuna comunicazione è dovuta a coloro per i quali non viene rilevata alcuna irregolarità a seguito del controllo.

L'interessato potrà partecipare al procedimento nei modi e nelle forme previste dalla richiamata normativa. L'Azienda valuterà eventuali controdeduzioni e documentazione prodotte dallo studente.

Il procedimento amministrativo deve concludersi entro 120 giorni dal suo avvio. Ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. 241/90 detto termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

In caso di particolare complessità del procedimento il termine di cui al precedente comma è aumentato fino a 180 giorni, ai sensi dell'art.2, comma 4, Legge 241/90.

Qualora i dati rilevati in corso di verifica siano oggetto di ricorso o di richiesta di modifica all'Agenzia delle Entrate o all'Agenzia del Territorio da parte dello studente o suo familiare, la presentazione di copia dei medesimi sospende la verifica fino all'esito sulla base del quale si chiude l'accertamento; nel periodo di sospensione della verifica sono sospese le erogazioni monetarie, mentre permane la fruizione dei servizi, che in caso di successiva decadenza dovranno essere rimborsati.

Art. 4

Esiti dell'accertamento economico-patrimoniale

In caso di accertamento della falsità, totale o parziale, delle autocertificazioni prodotte dagli studenti nelle istanze avanzate all'Azienda e nella Dichiarazione Sostitutiva Unica sottoscritta per l'ottenimento dell'Attestazione ISEE, si adottano, senza indugio, tali provvedimenti:

1. archiviazione d'ufficio del procedimento qualora le irregolarità e le omissioni non comportino variazioni di fascia né superamento delle soglie limite di accesso;
2. richiesta di restituzione della differenza tra quanto erogato e quanto in realtà spettante, con applicazione di sanzione di cui al successivo articolo 5, qualora le irregolarità e/o le omissioni comportino una variazione all'interno delle fasce ISEE e/o ISPE che determinano la gradazione dei benefici;
3. revoca del beneficio con obbligo di restituzione dell'intera somma erogata, con applicazione di sanzione di cui al successivo articolo 5 e perdita del diritto ad ottenere benefici per tutta la durata della carriera universitaria, ivi compresi i benefici, economici e in servizi, in corso al momento dell'accertamento (art. 10, comma 3, del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68), qualora le irregolarità e/o le omissioni siano tali da comportare il superamento di almeno una delle soglie limite ISEE e/o ISPE stabilite dalla normativa nazionale, regionale e dal bando di concorso per l'accesso ai benefici.

Gli interventi e i servizi (alloggio, ristorazione, ecc.) ottenuti in base a dichiarazioni che dagli accertamenti risultano non veritiere e che determinano, dunque, una variazione di fascia o il superamento della soglia limite ISEE e/o ISPE, vengono rispettivamente ridotti o revocati, effettuando il recupero, parziale o totale, delle somme eventualmente già erogate dei servizi goduti non spettanti (in valore monetario).

Gli studenti ai quali viene rideterminato l'importo di borsa di studio per variazione di fascia saranno automaticamente soggetti a verifica economico-patrimoniale anche negli anni successivi, pur non facendo parte dell'eventuale campione estratto.

Con riferimento ai casi di irregolarità ed omissioni influenti sul beneficio, si procede alla verifica della presenza di eventuali fratelli borsisti, non presenti nel campione, per poter così effettuare la verifica delle dichiarazioni sostitutive anche per loro. In tal caso, trattandosi dello stesso nucleo familiare, quando la DSU è la medesima, la sanzione è unica ed è distribuita in parti uguali fra gli stessi.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012 e dell'art. 11 del DPCR 159/2013, l'Azienda invia gli elenchi dei beneficiari all'Agenzia delle Entrate e all'INPS, chiedendo l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali che non sia possibile effettuare sulla base dei dati resi accessibili da parte dell'Agenzia delle Entrate, in special modo nei riguardi degli studenti in possesso di attestazione ISEE riportante omissioni o difformità (art. 11, comma 5, DPCM 159/2013).

Art. 5

Accertamento economico-patrimoniale – Sanzioni

Nei casi di irregolarità e omissioni che comportano una variazione all'interno delle fasce ISEE e/o ISPE che determinano la gradazione dei benefici è applicata, entro il termine di prescrizione quinquennale, sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500 a 5000 euro (ex art. 38, comma 3, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 e in virtù della modifica apportata dall'art.16, comma 5, del D.L. n. 5 del 2012 convertito con modifiche dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35).

Nei casi di irregolarità e omissioni che comportano superamento di almeno una delle soglie limite ISEE e/o ISPE di accesso al concorso sono applicate le seguenti sanzioni amministrative, entro il termine di prescrizione quinquennale:

- a) Restituzione del triplo dell'importo indebitamente percepito (art. 10, comma 3, del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68);
- b) Pagamento di una somma da 500 a 5000 euro (ex art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 e in virtù della modifica apportata dall'art.16, comma 5, del D.L. n. 5 del 2012 convertito con modifiche dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35).

La sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 ad un massimo di 5.000,00 euro è calcolata in misura proporzionale ai vantaggi economici indebitamente conseguiti. Ai fini del calcolo della proporzione si assume a base di riferimento il vantaggio economico più basso indebitamente conseguibile dai partecipanti al concorso per l'attribuzione della borsa di studio nell'anno accademico oggetto di accertamento suddivisi per tipologia di appartenenza (es. per la perdita dell'idoneità il vantaggio minimo indebitamente conseguibile è la tassa regionale; per la perdita del beneficio l'importo minimo indebitamente conseguibile è la borsa relativa alla fascia di reddito massima sommata alla tassa regionale distinguendo per tipologia di studente in sede, pendolare e fuori sede; per la variazione di fascia l'importo minimo indebitamente conseguibile è pari alla differenza tra la borsa relativa alla fascia di reddito massima e quella relativa alla fascia di reddito precedente, distinguendo per tipologia di studente in sede, pendolare e fuori sede).

Formula: $A : B = X : C$

A = Sanzione Minima Applicabile (500,00 €);

B = Importo Minimo Indebitamento Conseguibile;

X = Sanzione da applicare proporzionalmente all'importo indebitamente conseguito;

C = Importo indebitamente conseguito.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, le Sanzioni (1. Triplo importo percepito; 2. Sanzione da 500 a 5000€) possono essere estinte in misura ridotta, pari ad un terzo, se pagate entro il termine di 60 giorni dalla notifica della comunicazione di messa in mora.

Art. 6 **Recuperi**

In tutti i casi in cui gli studenti devono restituire somme all'Azienda, tanto a seguito di controlli su merito e carriera accademica, quanto a seguito di accertamento economico-patrimoniale, il rimborso delle somme dovrà avvenire nei modi e nei termini che saranno indicati dall'Azienda mediante apposita comunicazione.

Entro i termini previsti per il rimborso della somma dovuta è possibile richiedere la rateizzazione che, in ogni caso, non può superare, di norma, i 36 mesi, con rata minima di 125 euro.

Il numero massimo di rate consentito varia in relazione all'importo da restituire:

Fascia d'importo da rateizzare	Numero di rate mensili	Note
Fino ad un importo di euro 3.000,00	Max 12 rate	L'importo minimo di ciascuna rata è pari a
Importi da euro 3.001,00 ad euro 6.000,00	Max 24 rate	

Importi oltre euro 6.000,00	Max 36 rate	125,00 euro
-----------------------------	-------------	-------------

Solo per importi superiori a 3.000,00 euro è possibile richiedere un piano di restituzione in 48 mesi. L'ulteriore dilazione è concessa solo in presenza di particolari difficoltà economiche, documentate da Attestazione ISEE, valida al momento della richiesta, di importo non superiore alla metà della soglia limite prevista per l'accesso ai benefici nell'anno della richiesta.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali che decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata emessa la comunicazione e vanno calcolati fino al giorno della scadenza della rata stessa.

Il versamento della prima rata equivale ad accettazione del piano di rateizzo.

Il mancato pagamento di due rate consecutive fa perdere il beneficio alla rateazione e l'importo dovuto, meno quanto già versato, dovrà essere immediatamente pagato in un'unica soluzione.

In caso di mancato pagamento nei termini, sia dell'intera somma, che delle singole rate, l'Azienda procederà ad iscrizione a ruolo delle somme, per il recupero coattivo da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. In questo caso, alle somme già richieste dall'Azienda sono aggiunti i costi di notifica e gli interessi legali.

In caso di mancato recupero da parte dell'Agente della riscossione, l'Azienda si riserva di intraprendere azione legale, con aggravio di oneri giudiziari.

La possibilità di richiedere un piano di rateizzo, secondo le modalità disciplinate dal presente articolo, esiste anche in caso di condanna da parte dell'Autorità giudiziaria.

Ad eccezione dei casi in cui la restituzione di somme ha origine dal superamento delle soglie limite ISEE e/o ISPE – che comporta decadenza e perdita definitiva del beneficio – l'erogazione di benefici economici è sospesa nei confronti degli studenti che risultano debitori nei confronti dell'Azienda, oppure si procede ad un'eventuale compensazione tra importi dovuti e quelli spettanti.

Art. 7

Comunicazione degli esiti

In tutti i casi di accertamento di dichiarazione non veritiera, l'Azienda è tenuta a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art.76 del D.P.R. 455/2000), per l'accertamento di eventuale reato di falso ideologico che, a prescindere dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto, trova il suo fondamento nel dovere di lealtà del singolo cittadino verso le istituzioni.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del DPCM 159/2013, l'Azienda comunica all'INPS i nominativi di coloro che hanno reso dichiarazioni mendaci nella Dichiarazione Sostitutiva Unica sottoscritta per l'ottenimento dell'Attestazione ISEE.

In caso di decadenza dei benefici ottenuti conseguente agli esiti dei controlli, l'Azienda ne dà comunicazione all'ateneo di riferimento, per l'espletamento delle pratiche relative al calcolo delle tasse universitarie.

Art. 8

Trattamento dei Dati Personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Azienda unicamente al fine di eseguire tutte le funzioni istituzionali necessarie per lo svolgimento delle attività descritte nel presente regolamento. Tale trattamento è improntato ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche strettamente correlate alle



AZIENDA PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DELLA
REGIONE CAMPANIA

finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Esso sarà svolto dall'ADiSURC in qualità di titolare del trattamento, anche mediante l'ausilio di persone fisiche o giuridiche preposte a tale attività in qualità di "responsabili del trattamento", all'uopo designati. In particolare modo i dati saranno custoditi ed elaborati da società esterne affidatarie della gestione della procedura informatizzata del concorso.

I dati conferiti sono comunicati agli atenei, all'Agenzia delle Entrate e all'INPS, per finalità previste dalla legge. I dati possono, infine, essere comunicati alla Guardia di Finanza per le finalità di accertamento economico-patrimoniale.

Il titolare del trattamento è l'ADiSURC, nella persona del Presidente del C.d.A., con sede legale in Via De Gasperi n. 45 a Napoli.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore generale dell'ADiSURC e i Funzionari titolari della Responsabilità dei procedimenti nel cui ambito i dati sono trattati.

Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Diego Cordua.

All'ADiSURC titolare del trattamento i candidati potranno rivolgersi per far valere i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 9

Modifiche del regolamento

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento potranno essere apportate con deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Tabella 1 – Riepilogo esiti e Sanzioni

Momento	Esito accertamento	Recupero	Sanzioni
Oltre i cinque anni dalla materiale percezione del beneficio	Superamento soglie limite ISEE/ISPE	Importo indebitamente percepito e valore monetario servizi indebitamente fruiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restituzione triplo dell'importo indebitamente percepito; 2. Perdita del beneficio per tutta la carriera; 3. Segnalazione all'autorità giudiziaria.
	Variazione fascia di reddito	Differenza di importo indebitamente percepita e di valore monetario servizi indebitamente fruiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segnalazione all'autorità giudiziaria
Entro cinque anni dalla materiale percezione del beneficio	Superamento soglie limite ISEE/ISPE	Importo indebitamente percepito e valore monetario servizi indebitamente fruiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restituzione triplo dell'importo indebitamente percepito; 2. Perdita del beneficio per tutta la carriera; 3. Sanzione da € 500 a € 5.000; 4. Segnalazione all'autorità giudiziaria.
	Variazione fascia di reddito	Differenza di importo indebitamente percepita e di valore monetario servizi indebitamente fruiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanzione da € 500 a € 5.000; 2. Segnalazione all'autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, le Sanzioni (1. Triplo importo percepito; 2. Sanzione da 500 a 5000€) possono essere estinte in misura ridotta, pari ad un terzo, se pagate entro il termine di 60 giorni dalla notifica della comunicazione di messa in mora.